

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2291)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

dal Ministro dei Lavori Pubblici

(SULLO)

dal Ministro della Sanità

(JERVOLINO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

col Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

col Ministro del Bilancio

(LA MALFA)

col Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

e col Ministro della Marina Mercantile

(MACRELLI)

NELLA SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1962

Provvedimenti per l'edilizia ospedaliera

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di dotare il Paese di una attrezzatura ospedaliera adeguata alle più moderne esigenze igienico-sanitarie, per efficienza di impianti, numero di posti-letto e razionale distribuzione dei singoli complessi nel territorio nazionale, non è più procrastinabile.

Attualmente, come è noto, l'intervento dello Stato nel settore delle costruzioni ospedaliere è disciplinato dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, in virtù della quale si è potuto intervenire mediante la concessione di contributi nel pagamento degli interessi sui mutui da contrarre per l'esecuzione di tali opere da parte delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Tale legge, che ha dato notevoli risultati, con il passare del tempo si è dimostrata inadeguata a risolvere il problema, nella ampiezza e nella gravità che esso è venuto ad assumere, in quanto le limitazioni poste dalla stessa legge non consentono assolutamente di affrontare la costruzione di importanti complessi ospedalieri.

È previsto infatti un limite di spesa ammissibile a contributo in rapporto alla popolazione del comune nel quale l'opera viene eseguita, stabilendo che, comunque, l'importo massimo sussidiabile non può superare i 450 milioni di lire.

Aggiungasi che gli stanziamenti annuali sono stati e sono tuttora molto modesti, e non permettono il finanziamento delle opere nemmeno nei limiti previsti dalla legge.

Tuttavia è da far presente che le cennate norme hanno consentito l'esecuzione di un notevole complesso di opere ospedaliere, il cui importo complessivo ammonta ad oltre 60 miliardi (pari a circa 30.000 posti-letto) e ciò a prescindere dagli interventi operati in base alla legge sui danni di guerra.

Ma anche con tali realizzazioni il problema è ben lontano dalla soluzione, tanto che la richiesta di finanziamento da parte degli enti interessati, ammontante al dicembre 1961 a complessivi 120 miliardi di lire, diventa ogni giorno maggiore e più pressante.

Stando così le cose, si rende indispensabile modificare l'attuale regime giuridico per adeguarlo alle nuove esigenze, quali ri-

sultano dall'esame dell'effettiva consistenza del patrimonio nazionale e dal grado di efficienza delle attuali attrezzature.

In merito sia il Ministero dei lavori pubblici che quello della sanità hanno effettuato accurati accertamenti con risultati pressochè identici, pur se diversi criteri hanno ispirato le rispettive rilevazioni: tecnico-funzionale il criterio seguito dall'Amministrazione sanitaria, tecnico-edilizio quello del Ministero dei lavori pubblici. L'indagine del Ministero della sanità infatti ha rilevato la consistenza ospedaliera di tutte le specialità (malati acuti, lungo degenti, convalescenti, tubercolotici, malati di mente) ivi compresi gli istituti privati, mentre quella del Ministero dei lavori pubblici si è limitata al censimento dei soli ospedali a ricovero di malati acuti, in quanto questi costituivano l'oggetto degli interventi statali disposti con la citata legge 3 agosto 1949, n. 589.

Alla data del 15 aprile 1962 la disponibilità ricettiva degli istituti di cura risultava la seguente:

	posti-letto
a) per malati acuti (ospedali pubblici generali e specializzati) pari a posti-letto 4,29 per mille abitanti	216.138
b) per lungo degenti pari a posti-letto 0,50 per mille abitanti	25.335
c) per convalescenti pari a posti-letto 0,04 per mille abitanti	2.068
d) per tubercolotici pari a posti-letto 0,94 per mille abitanti	47.367
e) per malati di mente pari a posti-letto 1,72 per mille abitanti	86.651
f) in Istituti privati di cura pari a posti-letto 0,90 per mille abitanti	45.147
	422.706

In complesso pari a posti-letto 8,39 ogni 1.000 abitanti.

I dati sopra riportati si prestano alle seguenti considerazioni:

1) dato l'andamento favorevole assunto dalle malattie tubercolari, la disponibi-

lità di posti-letto per il ricovero di tubercolotici è superiore al fabbisogno. Sarà da considerare, in un avvenire che ci auguriamo prossimo, se e come possa essere utilizzata tale eccedenza al fine di sopperire al fabbisogno di posti-letto per convalescenti e per alcune categorie di lungo degenti;

2) il fabbisogno di posti-letto per malati acuti deve essere calcolato in base all'opportunità del ricovero dei lungo degenti e dei convalescenti in istituti diversi dagli ospedali generali e specializzati, con vantaggi di ordine tecnico, economico e disciplinare.

Seguendo tale criterio, il fabbisogno di posti-letto per malati acuti può essere calcolato in circa 6 posti-letto ogni 1.000 abitanti, ossia in complessivi 316.000 posti-letto circa. Per raggiungere tale quoziente nazionale bisognerebbe quindi costruire, per i malati acuti, circa 100.000 posti-letto. Se però si tiene conto del contributo che il costante aumento di case di cura private dà e ancor più potrà dare in avvenire, specie con una migliore disciplina della loro attività, si può ragionevolmente fissare in 70-80.000 posti-letto l'integrazione necessaria;

3) escludendo i lungo degenti e i convalescenti dagli ospedali per acuti, si rende necessario prevedere la costruzione e l'adattamento di esistenti ospedali per ricavarne istituti di cura per convalescenti e di rieducazione funzionale per lungo degenti; complessivamente si può calcolare il fabbisogno di nuovi posti-letto per tale categoria di pazienti intorno ai 90.000 posti-letto;

4) i posti-letto destinati all'assistenza psichiatrica sono del tutto insufficienti rispetto al fabbisogno, essendosi tali malattie insediate, purtroppo, al terzo posto nel quadro nosologico della morbosità generale, subito dopo le cardio-vasculopatie e i tumori. Aggiungasi che la cattiva distribuzione dei posti-letto esistenti — come rilevasi dal fatto che ben 30 provincie sono tuttora prive di istituti psichiatrici pubblici — costringe ammalati e famiglie a costosi spostamenti che pregiudicano, fra l'altro, la coesione stessa degli affetti familiari.

Tenuta presente l'attuale capacità ricettiva in confronto a quella delle nazioni più progredite, in cui viene superato il quoziente di 4 posti-letto ogni 1.000 abitanti, si ritiene che, per far fronte alle effettive esigenze, occorre per i malati di mente costruire ed attrezzare almeno 40-50.000 posti-letto, limitando la richiesta a 3 posti-letto per 1.000 abitanti.

Poichè l'attuale disponibilità di posti-letto, che è compresa tra il 5 ed il 5,5 ogni 1.000 abitanti nell'Italia settentrionale e centrale, scende nell'Italia meridionale ed insulare a 2,50 ogni 1.000 abitanti, le nuove costruzioni dovranno essere realizzate soprattutto nel Mezzogiorno e nelle Isole, onde perequare il divario esistente, nella capacità ricettiva, con le altre regioni.

Riassumendo, il numero dei posti-letto ospedalieri da costruire risulta come segue:

per malati acuti	N. 70.000
per lungo degenti e convalescenti »	90.000
per infermi di mente	» 45.000

In detta percentuale è compreso l'apporto delle case di cura private, valutato però a circa 1/3 (20.000 posti-letto) della loro capacità ricettiva, in considerazione che le case di cura private svolgono una attività di carattere privatistica e quindi non è possibile imporre loro gli stessi obblighi previsti dalla vigente legislazione per gli istituti pubblici di cura, per quanto attiene particolarmente all'ordinamento interno, al pronto soccorso, alla istituzione di scuole per la preparazione del personale, alla accettazione dei malati, al tipo di prestazioni sia nel campo della medicina e della chirurgia generale, che in quella delle varie specialità.

La situazione sopra esposta mette in evidenza la gravità del problema ospedaliero e la necessità di affrontarlo in maniera organica e completa, abbandonando il criterio sinora seguito degli interventi fra loro non coordinati e seguendo invece una impostazione programmatica e razionale.

Sulla base di tali criteri, il disegno di legge in esame prevede la compilazione di

un piano generale di costruzioni ospedaliere da attuarsi nel decennio 1963-1972.

Il piano in parola terrà presente, ovviamente, oltre che le esigenze fondamentali del fabbisogno ospedaliero e della perequazione sul piano nazionale della rete nosocomiale, anche i fattori ambientali che condizionano il fabbisogno, quali la densità della popolazione, la rete viabile, le condizioni igieniche e di affollamento delle abitazioni, lo sviluppo industriale, la distribuzione topografica della popolazione, il quadro nosologico della morbosità locale.

Per quel che concerne il costo delle unità ospedaliere, non è possibile fornire un dato esatto poichè esso varia, per i diversi tipi di ospedale, sia in rapporto alla funzione cui sono destinati sia per i criteri che presiedono alla loro progettazione e costruzione.

Normalmente i preventivi e i consuntivi si rapportano al posto-letto, comprendendo il costo propriamente edilizio e le quote delle attrezzature tecniche e degli impianti di servizio.

Tenuto presente che il volume di un posto-letto varia dai 200 ai 300 mc. vuoto per pieno, si può ritenere che la costruzione di un posto-letto in un nuovo ospedale oscilla dai 3 ai 4 milioni.

Il costo dell'arredamento e delle attrezzature sanitarie propriamente dette si può calcolare al 20 per cento circa di quello delle opere edilizie.

Per gli ampliamenti e completamenti la previsione è ugualmente difficile, in considerazione della grande variabilità degli interventi possibili; comunque può indicarsi in lire 2 milioni il costo a posto-letto.

Pertanto, per la realizzazione del programma costruttivo suindicato, si può prevedere una spesa complessiva di lire 650 miliardi da erogarsi in 10 anni. L'onere dei contributi che il presente disegno di legge prevede di porre a carico dello Stato varia da un minimo del 20 per cento ad un massimo dell'80 per cento con una media del 50 per cento. L'onere dello Stato può essere quindi indicato in lire 325 miliardi.

Il disegno di legge in esame consta fondamentalmente di due parti: la prima trat-

ta del piano di nuove costruzioni ospedaliere, la seconda riguarda il relativo finanziamento.

È previsto che il piano generale di costruzioni ospedaliere dovrà attuarsi in un decennio, articolato in due quinquenni, e sarà predisposto a cura dei Ministri per la sanità e per i lavori pubblici, sentito il parere del Ministro per l'interno e di una apposita Commissione di funzionari ed esperti.

Nella compilazione del piano dovranno essere tenute presenti le esigenze di quelle zone d'Italia nelle quali la rete ospedaliera è insufficiente o del tutto mancante. Inoltre, poichè le necessità sono molteplici, occorrerà fare in modo che siano eliminate concessioni che non trovino piena giustificazione in obiettive esigenze assistenziali. Allo stesso scopo, cioè per ottenere l'impiego più efficace ed economico dei mezzi erogati, gli organi suddetti hanno il compito di fare quanto necessario perchè già in sede di progettazione delle opere siano chiaramente stabiliti i criteri che dovranno soprintendere alla loro esecuzione, assicurando agli enti ospedalieri ogni assistenza tanto sul piano strettamente tecnico che organizzativo (articoli 1 e 2).

Il piano esecutivo previsto per ogni quinquennio, verrà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per la sanità, di concerto con il Ministro per il bilancio, per quanto attiene alla programmazione delle opere (articolo 3).

Per quanto riguarda l'esecuzione delle opere previste nel piano, il disegno di legge dispone l'intervento dello Stato a favore delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, nonché dei policlinici di Napoli, Pisa e Roma, mediante la concessione del contributo in capitale, variabile dal 20 al 50 per cento della spesa necessaria, elevabile fino all'80 per cento per gli enti che ricadono nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e in quelli di cui alla legge 10 agosto 1950, numero 647.

La differenza di spesa verrà coperta con un modesto intervento degli enti locali, degli

enti ospedalieri e con i proventi di esercizio degli ospedali. Le stesse provvidenze vengono concesse anche per la parte di spesa eccedente gli importi ammessi ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589.

È da rilevare che il previsto concorso degli ospedali nella spesa, mediante i relativi proventi di esercizio, è di modesta entità e, dato l'indubbio miglioramento che dall'attuazione del piano deriverà alla organizzazione interna degli istituti, non comporterà, in via di massima, un aumento delle rette.

La misura dell'intervento statale, come accennato, varia tra il 20 e il 50 per cento della spesa. Ovviamente, la determinazione di tale misura sarà effettuata tenendo presenti concreti elementi, quali il fabbisogno dei posti letto nel distretto, la situazione economica finanziaria dell'ente, la popolazione al cui servizio l'ospedale è destinato.

Il contributo dello Stato, oltre che alle attrezzature tecniche fisse (impianti di riscaldamento, lavanderie, cucine, eccetera) si estende anche alle attrezzature medico-chirurgiche ed all'arredamento dei nosocomi di nuova costruzione e di quelli ampliati o completati, e ciò per evitare che la deficienza di questi indispensabili accessori pregiudichi il buon funzionamento degli ospedali o ne impedisca la utilizzazione. Tale intervento non potrà essere superiore al 20 per cento della spesa occorrente per le opere edilizie e relativi impianti tecnologici.

I contributi suddetti, per quanto riguarda le costruzioni ospedaliere e relativi impianti tecnologici, verranno concessi con decreti del Ministro per i lavori pubblici e, per le attrezzature sanitarie propriamente dette scientifiche, con decreto del Ministro per la sanità (articoli 4 e 5).

Allo scopo poi di assicurare l'attuazione del piano nelle località sprovviste di ospedali è data facoltà al Ministro per la sanità di procedere di ufficio alla costituzione di un nuovo ente ospedaliero, avvalendosi all'uopo di un Commissario prefettizio.

Analogha facoltà è data al Ministro per la sanità, sentito il Ministro per l'interno, nel caso in cui gli enti ospedalieri esistenti non

assicurino una rapida esecuzione delle opere previste dal piano (articolo 6).

Particolari norme del disegno di legge mirano ad assicurare una più sollecita procedura nelle decisioni degli uffici incaricati di vagliare la opportunità della spesa e la idoneità dei progetti: i vari organi che di tale competenza sono investiti sono perciò riuniti in un unico collegio consultivo.

Detti collegi operano in sede provinciale, regionale e centrale.

Per contemperare le esigenze pubbliche con gli interessi privati viene stabilito che il vincolo al quale le aree sono sottoposte con la dichiarazione di « idoneità » avrà durata limitata, perdendo ogni efficacia qualora il progetto non venga approvato entro tre anni dalla data di notifica al proprietario del vincolo stesso (articoli 7, 8 e 9).

Per quanto riguarda il finanziamento delle opere previste dal piano, viene stabilito che esso sarà effettuato mediante i corrispettivi monetari derivanti dall'alienazione di beni del patrimonio disponibile dello Stato (articolo 11) fra i quali anche quelli provenienti, a seguito di sclassifica, dal demanio marittimo e militare e da beni patrimoniali indisponibili già in uso alle Amministrazioni dello Stato.

Peraltro, poichè i realizzi della vendita di tali beni non potranno verificarsi in breve tempo, si è ritenuto opportuno — allo scopo di poter subito disporre dei mezzi finanziari necessari all'attuazione del piano — autorizzare il trasferimento dei beni stessi ad un istituto fiduciario (I.N.F.) il quale, mediante apposite convenzioni, si obbliga a versare in otto anni al bilancio dello Stato quote percentuali del valore globale di stima dei beni trasferiti, anche prima della vendita.

Nel quadro di questa impostazione finanziaria, il disegno di legge detta particolari norme che di seguito si illustrano.

L'articolo 10 autorizza una spesa complessiva, per il primo quinquennio di applicazione del piano, di 150 miliardi di lire, a decorrere dall'esercizio 1963-64, con stanziamenti annuali che saranno effettuati nei limiti delle disponibilità risultanti dai versamenti eseguiti dall'I.N.F.

Viene tuttavia prevista la possibilità di assumere in ciascun esercizio impegni di spesa commisurati ai valori di stima dei beni trasferiti all'I.N.F., (detratte le competenze spettanti all'Istituto), nei limiti di un quinto dei valori stessi e con facoltà di utilizzare negli esercizi successivi le somme eventualmente non impegnate nei precedenti esercizi.

Gli articoli 12 e 13 prevedono la stipula di convenzioni tra il Ministero delle finanze, di concerto con quello del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato, e l'Istituto nazionale fiduciario con l'intervento dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, quale unico azionista dell'I.N.F., con le quali verrà attribuito all'I.N.F. il compito di provvedere alla alienazione dei beni.

Ogni convenzione dovrà stabilire, tra l'altro, l'ammontare massimo dell'importo di stima dei beni da alienare, importo che, per la prima convenzione, non dovrà superare i 170 miliardi di lire; la facoltà dell'Istituto nazionale fiduciario di effettuare tutte le operazioni necessarie ad assicurare il massimo ricavo dalla vendita dei beni; le norme per il funzionamento degli uffici dell'Istituto e per la resa del conto finale; il saggio di interesse sulle anticipazioni; le modalità dei versamenti da parte dell'Istituto; le norme relative al compenso spettante all'Istituto in misura percentuale sul ricavato delle vendite, per spese generali e di esercizio e per la costituzione di un fondo per eventuali oneri per anticipazioni finanziarie da parte del medesimo. Tali percentuali non dovranno, in ogni caso, superare rispettivamente il 4 per cento ed il 3 per cento.

L'articolo 14 prevede la costituzione in pegno a favore dello Stato, da parte dello Istituto nazionale fiduciario, del 60 per cento delle proprie azioni; l'esercizio del diritto di voto, da parte del Ministro per le finanze, relativamente alle predette azioni costituite in pegno; le modalità per la nomina del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei sindaci, dei rispettivi Presidenti e del direttore dell'Ente.

Con gli articoli 15, 16, 17 e 18 si dettano le norme per il trasferimento all'I.N.F. dei beni patrimoniali e la determinazione, da

parte di un'apposita Commissione, del valore globale dei beni stessi; si stabiliscono le quote percentuali che l'Istituto verserà allo Stato (entro il primo anno il 5 per cento, entro il secondo anno il 7,50 per cento, entro ciascuno dei successivi cinque anni il 15 per cento, e l'ultimo anno il 5,5 per cento) e si dispone l'attribuzione delle somme versate agli stati di previsione della spesa dei Ministeri della sanità e dei lavori pubblici per la concessione dei contributi a favore degli enti che provvedono alle opere per la realizzazione del piano ospedaliero.

Nel caso in cui le somme versate dall'Istituto nazionale fiduciario provengano dalla vendita di beni trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato dal Demanio pubblico, militare o marittimo, o dal patrimonio indisponibile in uso ai Ministeri della difesa e della marina mercantile, una quota parte delle somme stesse verrà destinata all'esecuzione di opere interessanti il Ministero della difesa od il potenziamento e l'ampliamento dei porti (articolo 19).

Con l'articolo 20 si prevede che i contratti di alienazione stipulati dall'I.N.F., che non siano stati preceduti da pubblici incanti, sono soggetti all'approvazione del Ministro per le finanze, sentito il parere del Consiglio di Stato, previo giudizio sulla convenienza del prezzo espresso da una apposita Commissione, in cui sono rappresentati i Ministeri delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici, oltre a tre liberi professionisti scelti dal Ministro per le finanze ed integrata da un rappresentante dei Ministeri della difesa e della Marina mercantile, nel caso in cui i beni venduti provengano dal Demanio militare o da quello marittimo. È anche prevista la presunzione di approvazione del contratto nel caso in cui, entro tre mesi dalla data di ricezione della relativa richiesta, non pervenga all'I.N.F. l'eventuale rifiuto di approvazione da parte del Ministro per le finanze.

Con l'articolo 21 si dettano norme circa le modificazioni che si devono intendere apportate agli atti relativi all'affitto o alla concessione dei beni a seguito del loro trasferimento all'I.N.F., per quanto riguarda la loro scadenza, che viene anticipata senza

diritto ad indennizzo, con facoltà, peraltro, da parte dell'Istituto, di rinnovare di anno in anno gli atti stessi. È anche previsto il diritto dei concessionari di beni provenienti dal demanio marittimo, che abbiano costruito col consenso dello Stato edifici o altre opere stabili sui terreni loro concessi, di essere interpellati onde avere la possibilità di effettuare l'acquisto del bene stesso al prezzo corrente di mercato, maggiorato del 20 per cento.

L'articolo 22 stabilisce che, fino al momento dell'alienazione, la gestione dei beni rimane affidata ai competenti Ministeri, salva la facoltà del Ministro per le finanze di autorizzare il trasferimento della gestione stessa all'I.N.F. per eventuali opere di valorizzazione dei beni da parte di questo.

Nel caso in cui il valore attribuito ai beni conferiti all'I.N.F. non appaia rispondente, per eccesso, a quello realizzabile, l'articolo 23 ne prevede la modificazione da parte del Ministro per le finanze, sentita la Commissione di cui all'articolo 16. Naturalmente ciò comporterà una corrispondente variazione delle somme che l'Istituto dovrà anticipare.

Con l'articolo 24 si dispone che il 50 per cento degli utili risultanti dal bilancio annuale dell'I.N.F., al netto di quanto viene devoluto al fondo di riserva legale e delle somme destinate dall'Assemblea alla costituzione di fondi particolari, viene attribuito allo stato di previsione dell'entrata e destinato ad incrementare i fondi per la esecuzione delle opere che formano oggetto della legge.

L'articolo 25 prevede agevolazioni fiscali sia per gli atti e contratti occorrenti per la

attuazione del piano e per quelli eventualmente stipulati dall'Istituto con Enti finanziatori al fine di adempiere agli impegni assunti con la convenzione, sia per i materiali impiegati nelle opere edilizie. Con il successivo articolo 26, l'I.N.F., per le operazioni previste dalla emananda legge, è equiparato, agli effetti tributari, alle Amministrazioni dello Stato.

L'articolo 27 dispone che i trasferimenti all'Istituto dei beni di cui trattasi sono esenti dall'imposta di registro, sono soggetti alla trascrizione ed alla voltura catastale in esenzione da ogni tassa, imposta o diritto, ivi compresi gli emolumenti dei Conservatori dei registri immobiliari.

Con l'articolo 28 sono estese ai mutui stipulati per la realizzazione delle opere e forniture comprese nel piano le disposizioni concernenti la garanzia dello Stato per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per la costruzione, il completamento e l'ampliamento di ospedali.

L'articolo detta anche norme circa il termine di ammortamento dei mutui stessi.

L'articolo 29, infine, prevede che fino alla cessazione dell'attività dell'ente, l'I.N.A. conserva la proprietà dell'intero capitale dell'I.N.F. e questo non potrà assumere altri compiti oltre quelli cui si riferisce la presente legge. L'articolo stabilisce altresì che le somme eccedenti quanto di spettanza dell'Istituto saranno versate allo Stato e destinate all'esecuzione di ulteriori opere.

È anche previsto che, nel caso in cui le disponibilità fossero insufficienti a coprire le somme spettanti all'Istituto, la differenza è posta a carico dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I Ministri per la sanità e per i lavori pubblici, sentito il Ministro per l'interno ed una apposita Commissione interministeriale di funzionari e di esperti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predisporranno un piano generale ospedaliero, per il decennio 1963-72, al fine di indirizzare l'attività della pubblica amministrazione per la costruzione di nuovi ospedali e per il completamento e l'ampliamento di quelli esistenti, compresi i Policlinici di Napoli, Pisa e Roma.

Art. 2.

Il piano, che sarà articolato in due quinquenni, deve contenere:

a) gli obiettivi di spedalizzazione nazionali che dovranno essere raggiunti entro il 1972 e, in relazione ad essi, quelli regionali, tenendo conto, ai fini della determinazione della priorità, del rapporto fra disponibilità dei posti letto e abitanti;

b) le zone territoriali all'interno di ciascuna regione che costituiscono distretto ospedaliero, con l'indicazione degli obiettivi di ciascun distretto. A tali distretti sarà riferito il rapporto di cui alla precedente lettera a);

c) la ripartizione degli obiettivi di spedalizzazione nelle categorie degli ospedali per acuti, per lungo degenti e per malati di mente, nonché dei convalescenti;

d) la gerarchia dei distretti nella regione, ai fini della determinazione, anche per gli ospedali specializzati, della priorità degli interventi.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la sanità e per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il bilancio, sarà provveduto all'approvazione del piano e saranno

stabilite le modalità per l'esecuzione delle opere relative,

Art. 3.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per la sanità, di concerto col Ministro per il bilancio, sarà determinato il programma esecutivo per ogni quinquennio delle opere ospedaliere da ammettere a contributo ai sensi degli articoli successivi.

Art. 4.

A favore delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, nonché a favore dei Policlinici di Napoli, Pisa e Roma, che provvedono alla costruzione ovvero al completamento ed ampliamento di ospedali o cliniche, in conformità ai piani generali ed esecutivi di cui alla presente legge, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo in capitale nella misura variante dal 20 al 50 per cento della spesa necessaria, compresa quella relativa all'area, anche per la parte eccedente gli importi ammessi a contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni.

Tale contributo, per gli enti di cui al comma precedente ricadenti nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nelle località delle zone depresse del centro-nord ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevabile fino all'80 per cento.

Alla rimanente parte della spesa provvedono:

1) gli enti locali e la Cassa per il Mezzogiorno, nelle zone in cui questa opera, in misura non superiore al 20 per cento;

2) gli enti ospedalieri, in relazione alle disponibilità di bilancio e patrimoniali ed a quelle derivanti dalla beneficenza privata, in misura non superiore al 10 per cento;

3) gli enti ospedalieri, con i proventi di esercizio in misura non superiore al 20 per cento.

Qualora il contributo statale sia concesso in misura inferiore al 50 per cento, ovvero i contributi previsti dal precedente comma non coprano l'altro 50 per cento della spesa, la differenza dell'onere è ripartita fra gli enti di cui ai precedenti numeri 1 e 2, di norma in parti uguali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle istituzioni di beneficenza non previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, quando costruiscono ospedali senza fine di lucro, semprechè la loro utilità sia riconosciuta, ai fini della presente legge, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per la sanità, per l'interno e per il tesoro.

Art. 5.

Il Ministro per la sanità è autorizzato a concedere contributi sulla spesa riconosciuta necessaria per l'arredamento e per le attrezzature tecnico-scientifiche delle costruzioni ospedaliere di cui alla presente legge.

Tale spesa non potrà essere superiore al 20 per cento di quella prevista per le opere edilizie e relativi impianti tecnologici.

Art. 6.

Il Ministro per la sanità, qualora nel distretto ospedaliero di cui all'articolo 2 non sussistano iniziative o manchino richieste per l'esecuzione delle opere ospedaliere contemplate dal piano generale, può procedere d'ufficio alla costituzione di un nuovo ente ospedaliero, ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni.

A tal fine il Prefetto competente per territorio provvede con decreto, su richiesta del Medico provinciale, alla nomina di un Commissario con il mandato di promuovere, entro un anno, la costituzione del nuovo ente ospedaliero, ai sensi della legge succitata e di provvedere agli adempimenti neces-

sari per l'esecuzione dei compiti spettanti all'ente stesso in base al piano ospedaliero.

Il Commissario può essere coadiuvato da non più di due sub-commissari, nominati con lo stesso decreto prefettizio, su designazione degli enti locali e degli enti di assistenza malattia.

Il Consiglio di amministrazione dei nuovi enti ospedalieri è composto da rappresentanti degli enti locali, da esperti in igiene e tecnica ospedaliera e da benefattori.

Nel caso in cui gli enti ospedalieri esistenti non assumano iniziative per la realizzazione delle opere contemplate nel piano, il Ministro per la sanità, sentito il Ministro per l'interno, può promuovere la nomina di un Commissario per l'esecuzione delle opere previste dal piano ospedaliero.

Art. 7.

I progetti delle nuove costruzioni e delle opere di completamento ed ampliamento degli ospedali sono approvati ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 595. Sui progetti stessi devono esprimere parere:

a) una Commissione provinciale, composta dall'Ingegnere capo del Genio civile, che la presiede, da un Ingegnere del Genio civile, dal Medico provinciale, dall'Ufficiale sanitario del Comune capoluogo, da un tecnico designato dalla regione o dalla provincia, ove la spesa non superi lire 30.000.000;

b) il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio, integrato, oltre che dal Medico provinciale e dall'Ufficiale sanitario del Comune sede del Provveditorato, dal Medico provinciale della provincia interessata e da due tecnici designati dalla regione o dalle provincie, ove la spesa superi lire 30.000.000 fino a lire 200.000.000;

c) la Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo seguente, ove la spesa superi lire 200.000.000.

Il parere della Delegazione speciale sostituisce quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore di

sanità, e i pareri delle Commissioni provinciali e dei Comitati tecnici amministrativi sostituiscono quelli di altri organi comunque previsti dalle leggi vigenti.

L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di urgenza ed indifferibilità delle opere relative, a tutti gli effetti di legge.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi in materia ospedaliera da parte della Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 8.

È istituita, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, una Delegazione speciale per i compiti di cui all'articolo 7 della presente legge.

La Delegazione è così composta:

— il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici che la presiede;

— i Presidenti della II e della VI Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

— quattro componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici appartenenti alle Sezioni stesse;

— il Presidente della III sezione del Consiglio superiore di sanità;

— quattro componenti del Consiglio superiore di sanità appartenenti alla Sezione stessa;

— il Direttore generale dell'urbanistica e delle Opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici;

— il Direttore generale dei Servizi igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità;

— un funzionario tecnico della Direzione generale stessa.

Art. 9.

Il giudizio sull'idoneità dell'area, anche ai fini urbanistici, per le nuove costruzioni ospedaliere, è espresso dalla Commissione

di cui all'articolo 7, integrata dal Capo della Sezione urbanistica del competente Provveditorato regionale alle Opere pubbliche.

La dichiarazione di idoneità comporta il vincolo dell'area con conseguente divieto di costruzione e di modificazione, e deve essere notificata al proprietario entro 30 giorni dalla data di deliberazione.

La notifica deve contenere esplicita menzione del suddetto effetto vincolante.

Il vincolo perde efficacia qualora il progetto non venga approvato entro tre anni dalla data di notifica di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 10.

Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge nel primo quinquennio a decorrere dall'esercizio 1963-64 è autorizzata la spesa di complessive lire 150 miliardi.

Nel limite di spesa previsto dal comma precedente, in corrispondenza dei valori attribuiti ai beni trasferiti ai sensi dell'articolo 15, il Ministero dei lavori pubblici e quello della sanità possono assumere impegni in ciascuno esercizio in ragione di un quinto del valore stesso detratto il sette per cento.

Tali impegni riguardano per quattro quinti interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici e per un quinto quelli del Ministero della sanità.

Gli stanziamenti sono effettuati nei limiti delle disponibilità previste dall'articolo 17.

Le somme eventualmente non impegnate in un esercizio finanziario sono utilizzabili negli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con il ricavato della vendita di beni del patrimonio disponibile dello Stato, di cui ai successivi articoli.

Art. 12.

Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato, è autorizzato a stipulare convenzioni con l'Istituto nazionale fiduciario, s.p.a. (I.N.F.) con sede in Roma, con l'intervento dell'Istituto nazionale delle Assicurazioni, quale unico azionista dell'I.N.F., allo scopo di attribuire all'I.N.F. il compito di procedere alla vendita di beni del patrimonio disponibile dello Stato che a tale scopo saranno allo stesso Istituto trasferiti, a norma dell'articolo 15.

Art. 13.

Ogni convenzione dovrà regolare:

a) la durata di essa e l'ammontare massimo dell'importo di stima dei beni per il quale l'I.N.F. assume i compiti e gli obblighi di cui alla presente legge; per la prima convenzione tale ammontare non potrà eccedere l'importo di lire 170 miliardi;

b) la facoltà dell'I.N.F. di procedere a progettazioni, acquisti, divisioni e permutate, di entrare anche in società o consorzi, di predisporre condominii o cooperative, di provvedere alla esecuzione di opere di sistemazione generale, allo scopo di assicurare il massimo ricavo dalla vendita di singoli beni o di complessi di beni alienandi, anticipando le spese necessarie;

c) il rimborso delle spese anticipate in relazione a quanto disposto alla lettera b), che dovrà essere previsto soltanto sul ricavato delle vendite;

d) le norme per il funzionamento degli uffici dell'I.N.F., che è anche autorizzato ad avvalersi degli organi tecnici dell'I.N.A.;

e) il saggio d'interesse sulle anticipazioni effettuate dall'I.N.F. e sulle somme da questo dovute allo Stato per le vendite dei beni, nonché le modalità dei versamenti da parte dell'Istituto stesso;

f) le norme per la resa di conto finale che dovrà essere approvata dal Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

g) le norme relative al compenso che in misura percentuale sul ricavato delle vendite dovrà essere devoluto all'I.N.F. a copertura delle spese generali e di esercizio, nonché alla costituzione di un fondo destinato a coprire gli eventuali oneri derivanti da anticipazioni finanziarie da parte dell'Istituto medesimo o di enti che ne finanzino le operazioni. Le percentuali non potranno superare in nessun caso rispettivamente il 4 per cento e il 3 per cento delle somme ricavate dalle vendite.

Art. 14.

Al momento dell'assunzione dell'incarico di cui all'articolo 12, l'I.N.F. costituirà in pegno a favore dello Stato presso la Tesoreria dello Stato il 60 per cento delle proprie azioni. Il pegno durerà fino all'approvazione del rendiconto finale.

L'aliquota del 60 per cento deve essere mantenuta anche nel caso di aumento di capitale.

Il diritto di voto relativo alle azioni costituite in pegno sarà esercitato dal Ministro per le finanze.

Per tutta la durata dell'incarico, i Consiglieri di amministrazione dell'I.N.F., ivi compreso il Presidente, saranno in numero dispari.

In parziale deroga delle norme di cui agli articoli 2352 e 2364 del Codice civile, i Presidenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci sono nominati, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri; metà dei Consiglieri e metà dei Sindaci sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per le finanze e per il tesoro; l'altra metà dei Consiglieri e dei Sindaci è eletta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il Consiglio di amministrazione procederà alla nomina del Direttore dell'Istituto.

Art. 15.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno trasferiti all'I.N.F. beni del patrimonio disponibile dello Stato.

I singoli decreti dovranno contenere la descrizione catastale dei beni, saranno trascritti presso la conservatoria dei registri immobiliari e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

I beni saranno trasferiti al solo scopo della alienazione in conformità alle norme della presente legge.

Art. 16.

Entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti ministeriali di cui all'articolo 15, una commissione istituita con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, composta da tre membri di cui uno scelto dal Ministro per le finanze ed uno scelto dal Ministro per il tesoro, tra i funzionari delle rispettive Amministrazioni ed uno dall'I.N.F., determina, per il complesso dei beni compresi in ogni singolo provvedimento, il valore globale da assumersi a base per il computo dei versamenti di cui all'articolo 17.

Art. 17.

Entro i limiti massimi fissati dalle convenzioni di cui all'articolo 13, l'I.N.F. dovrà versare allo Stato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, le seguenti quote percentuali del valore globale stabilito per ciascun gruppo di beni ai sensi dell'articolo 16, con inizio dalla data di determinazione di tale valore: entro il primo anno il 5 per cento, entro il secondo anno il 7,50 per cento, entro ciascuno dei cinque anni successivi il 15 per cento, l'ultimo anno il 5,50 per cento.

Art. 18.

Il Ministro per il tesoro, con proprio decreto, di concerto con i Ministri per la sanità e per i lavori pubblici, attribuisce le somme versate ai sensi dell'articolo precedente allo stato di previsione della spesa dei Ministeri della sanità e dei lavori pubblici, secondo le rispettive competenze, per la concessione dei contributi di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 19.

Qualora le somme versate dall'I.N.F. derivino dall'alienazione di beni trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato dal demanio pubblico militare o marittimo, a seguito di sclassifica, o di beni provenienti dal patrimonio indisponibile in uso ai Ministeri della difesa e della marina mercantile, esse, col decreto di attribuzione di cui all'articolo precedente, vengono ripartite come segue:

1) qualora provengano dall'alienazione di beni già attribuiti al Ministero della difesa:

a) cinque decimi per l'esecuzione di opere, impianti o installazioni interessanti il Ministero della difesa;

b) cinque decimi per la concessione di contributi di cui agli articoli 4 e 5;

2) qualora provengano dall'alienazione di beni già attribuiti al Ministero della marina mercantile:

a) tre decimi per opere ed attrezzature dirette all'ampliamento ed al potenziamento dei porti;

b) sette decimi per la concessione dei contributi di cui agli articoli 4 e 5.

Il Ministro del tesoro, in base alle attribuzioni di somme di cui all'articolo 18 ed al presente articolo, dispone le variazioni negli stati di previsione dei Ministeri interessati.

Art. 20.

I contratti di alienazione stipulati dall'I.N.F. e relativi ai beni di cui alla presente legge, che non siano stati preceduti da pubblici incanti, sono soggetti all'approvazione del Ministro per le finanze, sentito il parere del Consiglio di Stato, previo giudizio sulla convenienza del prezzo espresso da apposita Commissione da costituirsi con decreto del Ministro per le finanze, sentiti il Ministro per il tesoro e il Ministro per i lavori pubblici. Detta Commissione è composta da quattro esperti di cui due scelti dal Ministro

per le finanze tra i funzionari rispettivamente della Direzione generale del Catasto dei servizi tecnici erariali e della Direzione generale del Demanio, uno scelto dal Ministro per il tesoro fra i funzionari del proprio Dicastero, uno scelto dal Ministro per i lavori pubblici fra i funzionari del proprio Dicastero e da tre liberi professionisti di chiara fama scelti dal Ministro per le finanze.

Nel caso che i beni venduti provengano dal Demanio della difesa o da quello della marina mercantile, la Commissione sarà integrata da un rappresentante dei rispettivi Ministeri. La Commissione è presieduta dal funzionario della Direzione generale del Demanio. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

L'eventuale rifiuto di approvazione del contratto da parte del Ministro per le finanze deve essere notificato all'Istituto nazionale fiduciario, entro tre mesi dalla data di ricezione della relativa richiesta; in difetto il contratto s'intende approvato.

Art. 21.

Tutti gli atti relativi all'affitto o alla concessione dei beni trasferiti all'I.N.F. in base alla presente legge si intendono modificati di pieno diritto nella scadenza, senza che ne derivi al titolare dell'affitto o della concessione diritto ad indennizzo.

La scadenza è fissata a dodici mesi dai decreti di cui all'articolo 15 salvo che non sia convenzionalmente prevista scadenza anteriore. È in facoltà dell'Istituto di acconsentire al rinnovo degli atti di anno in anno.

Agli effetti degli ultimi due comma dell'articolo 936 del Codice civile, la conoscenza dell'incorporazione si acquisisce dallo Stato e dall'I.N.F. soltanto a mezzo di notificazione formale.

L'I.N.F. subentra nei diritti spettanti allo Stato in forza del citato articolo 936 del Codice civile.

Nel caso si tratti di beni provenienti dal demanio marittimo e non concorrano particolari motivi di interesse pubblico da valutarsi discrezionalmente dal Ministro per

le finanze d'intesa con quello per la marina mercantile, l'Istituto nazionale fiduciario, al momento in cui debba effettuarsi la vendita, dovrà interpellare i titolari in possesso di concessioni o di autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 38 del Codice della navigazione, da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, i quali abbiano costruito col consenso dello Stato edifici od altre opere stabili sui terreni loro concessi, perchè dichiarino se intendono acquistare ai prezzi correnti di mercato da fissarsi dalla Commissione di cui all'articolo 16, con la maggiorazione del 20 per cento. In caso di accettazione, il contratto di alienazione dovrà essere approvato dal Ministro per le finanze, sentito il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 20.

Ove i concessionari non aderiscano entro un mese, l'Istituto nazionale fiduciario interpellerà i Comuni interessati e, ove questi non decidano entro un mese di acquistare, si procederà alla vendita per asta pubblica.

Art. 22.

Fino al momento dell'alienazione, la gestione dei beni rimane affidata ai competenti Ministeri.

Il Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la marina mercantile e con quello per la difesa, ove si tratti di beni provenienti dai rispettivi demani, può autorizzare il trasferimento della gestione all'I.N.F., in relazione alle opere di valorizzazione che l'Istituto intenda eseguire.

Art. 23.

Qualora il valore attribuito ai beni conferiti all'I.N.F. ai sensi dell'articolo 15 non appaia rispondente per eccesso a quello realizzabile, il Ministro per le finanze, di ufficio o su richiesta motivata dell'Istituto, può modificarlo con proprio decreto sentita la Commissione di cui all'articolo 16.

La modificazione del valore comporta la necessaria variazione delle somme da anti-

cipare ai sensi dell'articolo 17 per la parte non impegnata in applicazione del precedente articolo 10.

Art. 24.

Il 50 per cento degli utili risultanti da ciascun bilancio annuale dell'I.N.F., al netto di quanto devoluto obbligatoriamente al fondo di riserva legale e delle somme destinate dall'assemblea alla costituzione di fondi particolari, a garanzia degli impegni futuri, viene versato allo Stato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e destinato all'incremento dei fondi per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge.

Art. 25.

Tutti gli atti e contratti occorrenti per l'attuazione del piano previsto dalla presente legge, ivi compresi quelli relativi alla garanzia dello Stato per i mutui di cui all'articolo 28 e gli atti e contratti eventualmente stipulati dall'I.N.F. con enti finanziatori per poter adempiere agli obblighi assunti in base alla presente legge, sono soggetti alla tassa fissa di registro e ipotecaria; gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari sono ridotti a un decimo.

I materiali impiegati per le costruzioni previste dal piano sono soggetti all'imposta di consumo nella misura fissa di lire ventimila per ogni nuovo posto letto.

Non è dovuta imposta di consumo per i materiali impiegati per gli ammodernamenti, gli arredamenti e le attrezzature che non comportino aumento del numero dei posti letto.

Art. 26.

Agli effetti tributari, ivi compresa l'applicazione dell'imposta generale sull'entrata, l'I.N.F. è equiparato alle Amministrazioni dello Stato, per le operazioni previste dalla presente legge.

Art. 27.

I trasferimenti all'I.N.F. dei beni di cui ai decreti ministeriali previsti dall'articolo 15 sono esenti dall'imposta di registro e sono soggetti alla trascrizione ed alla voltura catastale in esenzione da ogni tassa, imposta o diritto, ivi compresi gli emolumenti dei Conservatori dei registri immobiliari.

Art. 28.

Le disposizioni concernenti la garanzia dello Stato per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per la costruzione, il completamento e l'ampliamento degli ospedali, sono estese ai mutui contratti per la realizzazione delle opere e forniture comprese nel piano previsto dall'articolo 2, a condizione che siano assolti gli adempimenti stabiliti dalla legge 4 agosto 1955, n. 723.

L'ammortamento dei predetti mutui deve avvenire nel termine massimo di dieci anni, ove si riferiscano alle quote previste dal primo e secondo comma dell'articolo 4 e dai numeri 1 e 2 del terzo comma, e di trenta anni, ove si riferiscano alla quota di cui al n. 3 dello stesso terzo comma dell'articolo 4.

Art. 29.

Vigenti le convenzioni di cui all'articolo 13 e fino all'approvazione del rendiconto finale, l'I.N.A. conserverà la proprietà dell'intero capitale dell'I.N.F. e l'I.N.F. non potrà assumere altri compiti all'infuori di quelli previsti dalla presente legge.

Le somme eccedenti quanto compete all'I.N.F. ai sensi della presente legge e delle convenzioni di cui all'articolo 13, saranno versate allo Stato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e destinate all'esecuzione di ulteriori opere secondo quanto stabilito dalla presente legge. qualora le disponibilità risultassero insufficienti alla copertura delle somme che competono all'Istituto, la differenza è posta a carico dello Stato.